R.G. N.765/16 (riunita la n.769/15)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro

Composta dai Magistrati:

Dr. Luigi PERINA	Presidente
Dr. Gianluca ALESSIO	Consigliere relatore
Dr. Anna MENEGAZZO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite promosse con appelli depositati in data 21 e 22 luglio 2016

da

FONDAZIONE

(C.F. e P.IVA), in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore, dott. , rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla memoria difensiva di costituzione in primo grado e in appello, dagli avv.i Stefano Ferrante, Paolo Laverda e Alessandro Di Stefano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Adami in Venezia S. Croce 466/G,

Firmato Da: ALESSIO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 443f2563cd2815aa5226171ac60fd243 - Firmato Da: PERINA LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 165a9e526330d056974bf6b895dde315

– ***appellante -***

contro

(C.F.:),

rappresentata e difesa dagli avv.i Alberto Sommaio e Maria Giulia Turchetto, giusta mandato a margine del ricorso ex art. 414 c.p.c., con domicilio eletto presso il loro Studio degli stessi in Caorle (Venezia) - via Palladio 2/1,V;

, in persona del procuratore ad negotia dott. , con domicilio eletto preso l'avv. Amdrea Cesare, con studio in Venezia – Mestre, via Mestria, 85/6 per mandtao a margine dell'atto di costituzione nel presente giudizio;

(P.IVA), in persona del Direttore Regionale per il Veneto pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale Schiavulli e Francesco Bocchi, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale Inaile per il Veneto, in Venezia S. Croce 712

e da

contro

FONDAZIONE

tutti costituiti come sopra indicato

- appellati -

Firmato Da: ALESSIO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 443f2563cd2815aa5226171ac60fd243 - Firmato Da: PERINA LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 165a9e526330d056974bf6b895dde315

Oggetto: riforma della sentenza n.44/16 del giudice del lavoro del Tribunale di Treviso

In punto: risarcimento del danno per infortunio sul lavoro
Causa trattata all'udienza del 28 giugno 2018

Conclusioni per l'appellante Fondazione: "- *in via preliminare: disporre, ex art. 335 c.p.c., la riunione del presente giudizio di appello a quello rubricato sub R.G. Lav. 765/2016 proposto avverso la medesima sentenza da Fondazione*

- nel merito, in via principale: a) accogliere l'appello proposto da Fondazione in parziale riforma della sentenza n. 44/2016 emessa dal tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro e rubricato sub R.G. Lav. 765/2016, per le motivazioni indicate nel relativo atto d'appello, secondo tutte le relative conclusioni da intendersi qui di seguito integralmente riportate e trascritte; b) respingere l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza del Tribunale di Treviso - Giudice unico del lavoro 22 gennaio 2016, n. 44, resa inter partes, perché completamente infondato per le ragioni esposte in narrativa, nonché per carenza di interesse ad agire della ricorrente dato il passaggio in giudicato dell'ordinanza resa inter partes dal tribunale di Treviso - Giudice del Lavoro il 2-5 dicembre 2016, n. 139;

- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dei motivi di appello avversari, determinare gli eventuali effetti in capo all'odierna appellata sulla base di quanto argomentato nella presente memoria difensiva in

Firmato Da: ALESSIO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 443f2563cd2815aa6226171ac60fd243 - Firmato Da: PERINA LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 165a9e626330d056974bf6b6895dde315

diritto e nel ricorso in appello rubricato sub RG Lav. 765/2016, da riunirsi al presente procedimento, ferma restando la manleva della Fondazione da parte della terza chiamata

:

- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e I.V.A.;

- in via istruttoria: a) ci si oppone alla rinnovazione della CTU richiesta dalla sig.ra e così pure alla richiesta di affiancamento del CTU a un ausiliario specialista in radio-diagnostica, stante la logicità e completezza della perizia condotta nel precedente grado di giudizio. In caso di accoglimento della richiesta avversaria si chiede fin d'ora che le relative spese siano poste integralmente a carico della sig.ra ; b) ammettere a prova Fondazione contraria sui capitoli formulati dalla sig.ra , se ritenuti ammissibili e rilevanti, con i testi indicati a prova diretta; c) ammettere in ogni caso la Fondazione a prova diretta sulle circostanze di fatto capitolate da 1 a 12 nella parte narrativa della memoria difensiva ex art. 416 c.p.c., corrispondenti a quelle riportate nella presente memoria difensiva in appello alle pagine da 4 a 8, da intendersi qui di seguito integralmente trascritte, precedute dalla locuzione "vero che", epurate da eventuali giudizi e con esibizione ai testi dei documenti ivi indicati, nonché sulla seguente, già indicata a pag. 35 della memoria difensiva ex art. 416 c.p.c.:

13. "Vero che, dopo l'incidente del 30 aprile 2008, la ricorrente ha assistito l'anziana madre, occupandosi anche della sua movimentazione manuale".

d) ordinare all' la produzione in giudizio di tutta la

Firmato Da: ALESSIO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 443f2563cd2815aa5226171ac60fd243 - Firmato Da: PERINA LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 165a9e526330d056974bf6b895dde315

documentazione inerente all'incidente occorso alla sig.ra il 30 aprile 2008, nonché tutta la documentazione comunque relativa alla posizione della ricorrente;

e) in caso di contestazione, acquisirsi dal Tribunale di Treviso certificato attestante la mancata opposizione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Treviso in Funzione di Giudice del Lavoro il 2-5 dicembre 2016, n. 139.";

Conclusioni nella veste di appellata: come nei superiori punti indicato

Conclusioni per l'appellata : " *a) in via preliminare disporsi la riunione del procedimento n. 765/2016 R.G. con il procedimento 76912016 R.G.*

b) nel merito rigettarsi l'appello proposto da Fondazione per i motivi tutti indicati nelle premesse, con condanna alla rifusione delle spese di giudizio

c) in via incidentale e in parziale riforma della sentenza n. 44/2016 emessa dal Tribunale di Treviso — Sez. Lavoro:

- accertato e dichiarato che anche gli ulteriori postumi invalidanti medicalmente accertati e denunciati dalla ricorrente con il ricorso datato 3 aprile 2012, quali, segnatamente, la spondilodiscoartrosi, la protrusione discale L4-L5 con alterazioni di tipo Modic 2, le algie e i disturbi sensitivi e di forza dell'arto inferiore sinistro, la lombosciatalgia sinistra, le parestesie irradianti l'arto inferiore sinistro sino al piede, con perdita di sostegno dello stesso e zoppia, le cefalee croniche e la sindrome ansioso depressiva, sono causalmente riconducibili all'infortunio del 30.04.2008, condannare l' , in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore della signora delle erogazioni assistenziali previste

Firmato Da: ALESSIO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 443f2563cd2815aa5226171ac60fd243 - Firmato Da: PERINA LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 165a9e526330d056974bf6b895dde315

per legge nella misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data dell'infortunio, per i motivi tutti indicati nell'atto d'appello;

condannare altresì il datore di lavoro Fondazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni extrapatrimoniali e patrimoniali subiti dalla signora e non coperti dalle prestazioni invocate, compreso il danno biologico, temporaneo e permanente, il rimborso delle spese mediche, e il danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica, nella misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo;

- condannare le controparti alla rifusione integrale in favore della ricorrente-appellante delle spese, dei diritti e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, con ripetizione di quanto la ricorrente è stata nel frattempo tenuta a pagare in favore dell' in esecuzione dell'impugnata sentenza.

d) In via istruttoria:

Disporsi la rinnovazione della CTU medico — legale sulla persona della signora finalizzata alla quantificazione di tutti i danni extrapatrimoniali e patrimoniali causalmente riconducibili a\l'infortunio sul lavoro del 30 aprile 2008 subiti dall'odierna appellante con specifica richiesta di affiancamento del nominando consulente tecnico di un ausiliario specialista in radio-diagnostica peri motivi tutti sopra descritti;

Per mero scrupolo difensivo, si insiste nella richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado, qui da intendersi per integralmente richiamate.

Firmato Da: ALESSIO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 443f2563cd2815aa5226171ac60fd243 - Firmato Da: PERINA LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 165a9e526330d056974bf6b895dde315

...."

conclusioni nella veste di appellante: come sub superiori punti c e d;

Conclusioni per l'appellata : "*nel merito: voglia la Corte Ecc.ma accogliere l'appello proposto dalla Fondazione e, per l'effetto, condannare la stessa Fondazione a restituire ad l'intera somma di € 18.412,19 ad essa pagata o comunque quella parte di tale somma di cui risultasse dovuta la restituzione in conseguenza dell'accoglimento del suddetto appello, maggiorata di interessi legali dal di del pagamento a quello della restituzione;*
in ogni caso di eventuale condanna della Fondazione al pagamento di somme maggiori di quelle disposte dalla sentenza appellata, dichiararsi obbligata a tenerla indenne nei soli limiti di quanto contrattualmente pattuito, compreso massimale e franchigia, con ogni conseguente statuizione;
con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio;"

Conclusioni per l' nella causa n. 769/16: "*Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reictis, respingere il ricorso introduttivo, perchè infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza; con vittoria di spese, competenze ed onorari in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.*"

Svolgimento del processo

Con appello depositato in data 21 luglio 2016 la Fondazione in epigrafe meglio indicata ha impugnato la sentenza n.44/16 del

Firmato Da: ALESSIO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 443f2563cd2815aa5226171ac60fd243 - Firmato Da: PERINA LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 165a9e526330d056974bf6b895dde315

giudice del lavoro del Tribunale di Treviso con la quale è stata accolta la domanda di condanna al risarcimento del dano proposta dalla signora , sua dipendente, in relazione all'infortunio occorsole in data 30 aprile 2008.

Con memorie depositate tempestivamente si sono costituite le altri parti, concludendo come in epigrafe indicato.

Anche ha proposto appello, depositato il 22 luglio 2016, avverso la medesima decisione nella parte in cui il giudice ha escluso la riconducibilità all'occasione lavorativa di una delle patologie lamentate, in tale modo respingendo la domanda indennitaria nei confronti dell' , e quantificando il risarcimento del danno, per altro errando nel criterio di computo degli accessori di legge, con limitato riguardo alla patologia ritenuta essere stata determinata dall'incidente.

Anche in tale giudizio, riunito al primo, si sono costituite tutte la parti rassegnando le conclusioni richiamate in epigrafe.

La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 28 giugno 2018, nel corso della quale ciascuna parte si è riportata alle rispettive richieste.

Motivi della decisione

1) La signora , operatrice addetta all'assistenza presso la casa di cura gestita dalla Fondazione appellante ha lamentato di essere caduta mentre assisteva un'anziana ospite.

La dinamica dell'incidente è stata così descritta nel ricorso di primo grado: "*rimasta coinvolta in una rovinosa caduta all'interno del bagno scivolando sul pavimento nel tentativo, riuscito, di evitare che la paziente cadesse.*" (pag.15).

Firmato Da: ALESSIO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 443f2563cd2815aa5226171ac60fd243 - Firmato Da: PERINA LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 165a9e526330d056974bf6b895dde315

A sostegno della domanda la ricorrente aveva formulato istanze istruttorie in particolare deducendo le seguenti circostanze:

cap.lo 15: ".. *nell'occasione si stava accingendo a prendere una asciugamano allorquando la sua attenzione veniva improvvisamente richiamata dalla anziana ospite che stava tentando di alzarsi dalla vasca da bagno?*"

cap.lo 16: "... *preoccupata per l'incolumità della anziana paziente, era costretta a girarsi repentinamente in direzione di quest'ultima cadendo a terra?*".

2) La sentenza ha motivato nei seguenti termini: "*L'onere di dimostrare di aver adottato tutte le accortezze imposte dalla tutela della sicurezza (sia espressamente previste sia innominate) incombe quindi pacificamente sul datore di lavoro poiché il lavoratore è tenuto sono ad un onere di allegazione che nel caso di specie è stato soddisfatto indicando la situazione pericolosa, gravida del rischio effettivamente realizzatosi, costituita dall'assegnazione di una sola addetta all'operazione di igiene personale dell'assistito non autosufficiente.*

Dalla prospettazione offerta dalla parte convenuta si evince infatti che le operazioni di movimentazione degli assistiti dovevano essere programmate previa un'analisi delle capacità di autosostentamento dell'assistito stesso in relazione al quale doveva essere predisposta un'apposita procedura operativa che prevedeva la tipologia delle movimentazioni, ed in particolare la necessità del lavoro in coppia, espressa in una scheda da aggiornare tempestivamente.

Al riguardo il documento di valutazione dei rischi contiene una diretta citazione nel paragrafo 4.8 relativo alla movimentazione manuale dei carichi.

Firmato Da: ALESSIO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 443f2563cd28815aa5226171ac60fd243 - Firmato Da: PERINA LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 165a9e526330d056974bf6b895dde315

Parte convenuta, pur essendone onerata non ha prodotto la relativa scheda e neppure ha fornito la prova che il paziente assistito dalla ricorrente al momento dell'infortunio potesse essere movimentato in occasione delle operazioni di igiene personale da una sola addetta."

Quanto alle lesioni e al nesso di causa ha richiamato la consulenza tecnica d'ufficio medico legale che limita quelle riferibili all'evento al "*trauma contusivo in regione coggicea*", escludendo invece "*i segni di sofferenza neurologica in territorio radicolare L4-L5 e L5-S1 a sinistra*".

Ha riconosciuto, pertanto, un periodo di evoluzione della malattia pari sei mesi ed una invalidità permanente del 3 % di i.p., accogliendo in detti limiti la domanda risarcitoria e rigettando quella indennitaria (essendo già stato riconosciuto e pagato l'indennizzo temporaneo dall' in sede amministrativa).

3) Con il proprio appello la Fondazione premette che dalla deduzione della ricorrente emerge che non vi era alcuna movimentazione in atto, mentre vi era stata violazione norme di condotta (l'asciugamano non era stato preparato per utilizzo nelle vicinanze dell'assistita, contravvenendo alla prescrizione che imponeva di organizzare l'assistenza ai degenti in modo da assicurare la pronta ed agevole disponibilità di tutti gli strumenti ed i mezzi per la sua attuazione).

Reputa, pertanto, che sia errata la ricostruzione dei fatti, a fronte della prospettazione nel corso del tempo di tre diverse versioni (una caduta accidentale – secondo quanto riferito al Pronto Soccorso -, uno scivolamento per il pavimento bagnato – secondo quanto contenuto nella certificazione -, infine la versione indicata in ricorso).

Firmato Da: ALESSIO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 443f2563cd2815aa5226171ac60fd243 - Firmato Da: PERINA LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 165a9e526330d056974bf6b895dde315

Conclude sul punto affermando che doveva essere escluso il presupposto da cui è partito il giudice, ossia la movimentazione in atto dell'assistita.

Ha richiamato le attività formative e dedotto l'osservanza delle regole cautelari atte a prevenire gli incidenti sul lavoro nelle condizioni ambientali specifiche.

4) Con riguardo all'appello della signora i motivi sono enucleati nei seguenti termini.

a) Su nesso di causa per lesioni ulteriori

Lamenta la parte che il Giudice non è entrato nel merito della questione tecnica della riconducibilità eziologica al sinistro anche dei postumi legati alla lesione dei dischi intervetebrali ovvero alla protrusione discale L4-L5.

Rinvia alle osservazioni del consulente di parte, con specifcio riguardo al riesame dei radiogrammi del 30 aprile 2008 (in ragione dell'assunta "*condizione di sub-lussazione a livello coccigeo con presenza anche di interruzione della corticale e infrazione dei segmenti ossei*") ed in assenza di una valutazione della lesione iniziale, non essendo decisiva l'eventuale esistenza di una patologia pregressa.

Richiama anche la relazione medica rilasciata dal medico che aveva avuto in cura l'appellante, dottor , esperto in terapia del dolore (doc. 121, allegato alle note conclusionali del 28/12/2015), il quale sottolineava come "*nel processo di valutazione clinica della signora , dopo l'incidente*" ci si fosse "*concentrati subito sulla valutazione radiologica con RX, per escludere problematiche inerenti ad eventuali fratture ossee*", mentre era stato "*completamente trascurato un controllo con Risonanza magnetica della colonna, che è l'unico esame che dia*

Firmato Da: ALESSIO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 443f2563cd2815aa5226171ac60fd243 - Firmato Da: PERINA LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 165a9e526330d056974bf6b895dde315

indicazioni sulle strutture non ossee, ossia dischi intervertebrali, nervi e tessuti molli. La risonanza è stata eseguita un mese dopo, dimostrando alterazioni del canale vertebrale, con protrusione mediana-paramediana sinistra ad ampio raggio L4-L5". Richiama anche uno studio del 1993 secondo cui le risonanze effettuate immediatamente dopo il trauma possono essere normali, laddove controlli successivi, eseguiti nell'arco di 20 mesi, possono evidenziare un progressivo sviluppo e peggioramento di un'ernia L4-L5.

Censura il fatto che il consulente d'ufficio si sia avvalso dell'ausilio di terzi senza alcuna preventiva autorizzazione del Tribunale e, soprattutto, senza la garanzia del necessario contraddittorio.

Rileva nel merito che l'esistenza di una patologia pregressa (le alterazioni spondilodiscartrosiche) è una mera ipotesi formulata dal consulente d'ufficio, di cui non vi è alcuna evidenza clinica né documentale.

In ogni caso, anche in ipotesi di patologie pregresse, occorre distinguere tra stati di mera predisposizione ovvero di vulnerabilità, preesistenti, ma non necessariamente patologici o invalidanti, da una parte, e patologie "reali e conclamate" esistenti già prima dell'evento dannoso, dall'altra, ed occorre considerare che anche per queste seconde va esclusa ogni automatica riduzione del quantum debeatur.

Richiede in conclusione la riforma della sentenza in punto di riconducibilità eziologica degli ulteriori postumi invalidanti al sinistro con quantificazione ex novo del danno biologico liquidato dal Giudice di primo grado, limitato unicamente alle conseguenze del trauma sub-lussativo coccigeo.

Firmato Da: ALESSIO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 443f2563cd28115aa5226171ac60fd243 - Firmato Da: PERINA LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 165a9e526330d056974bf6b895dde315

Richiede inoltre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio anche sulla durata dell'inabilità temporanea, sulla quantificazione spese mediche e sulla capacità lavorativa specifica (licenziata per superamento del comporto per malattie riconducibili a occasione lavorativa).

b) Errata quantificazione

Secondo il corretto criterio di attualizzazione del danno indicato dalla giurisprudenza di Cassazione (si veda Cassazione civile , sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712) il giudice avrebbe dovuto, una volta quantificata l'entità del danno liquidabile alla data sentenza, disporre la devalutazione della somma così liquidata alla data dell'evento, nel caso di specie costituito dal giorno dell'infortunio, e calcolare gli interessi compensativi sulla somma rivalutata anno per anno. Il giudice, invece, ha liquidato il danno complessivo facendo applicazione delle Tabelle di Milano per l'anno 2014 e ha disposto la rivalutazione monetaria dall'anno 2014 (anno di riferimento delle tabelle applicate), oltre agli interessi al tasso legale, dalla data dell'infortunio al pagamento effettivo (con decurtazione secca del danno risarcibile di oltre il 10% dell'importo complessivo liquidato: €.1.678).

c) Su spese lite in favore di

L' nel prendere posizione ha sostanzialmente aderito alle ragioni poste dal giudice a sostegno della decisione.

Alla luce della nuova valutazione del danno biologico, anche all'esito della nuova consulenza tecnica d'ufficio, la sentenza dovrà necessariamente essere riformata anche sotto tale aspetto.

5) L'appello della Fondazione è fondato dovendosi ritenere corretti i rilievi svolti dalla difesa appellante.

Firmato Da: ALESSIO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 443f2563cd2815aa5226171ac60fd243 - Firmato Da: PERINA LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 165a9e526330d0569741bf6b895dde315

Invero non si pone una relazione causale tra ipotetica violazione delle norme di prevenzione (in particolare il giudice ha indicato l'omessa valutazione del rischio e il mancato intervento di due operatori) e il fatto, determinato da una condotta del tutto accidentale della lavoratrice in assenza di condizioni esterne che l'avessero determinata, non essendo neppure controverso che il pavimento non fosse bagnato, e che la lavoratrice usasse calzature idonee: "*Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente, non potendo essere ragione di esonero totale da responsabilità l'eventuale concorso di colpa di altri dipendenti, se non quando la loro condotta rappresenti la causa esclusiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, individuati elementi di colpa nella condotta di altri dipendenti, aveva esonerato da ogni responsabilità il datore di lavoro senza accertarne l'esclusione da ogni addebito in merito alla violazione degli obblighi di vigilanza e prevenzione).*" (Cass.civ. Sez. L, Sentenza n. 2209 del 04/02/2016 - Rv. 638608 - 01).

Va anche precisato che il punto 4.8 del DVR a cui si rifa il giudice si riferisce ad una serie di attività o condizioni inerenti il sollevamento del paziente, quindi, è del tutto estranee alla concreta situazione dedotta dalla stessa appellante.

Nel caso di specie non era in corso alcuna operazione di sollevamento della degente per cui nessun problema di corretto

Firmato Da: ALESSIO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 443f2563cd2815aa5226171ac60fd243 - Firmato Da: PERINA LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 165a9e526330d0569741bf6b895dde315

intervento mediante l'eventuale presenza di due operatori si poneva in quel frangente. Nè era richiesta la presenza di due operatori per i compiti di mera vigilanza, come quello in quel momento svolto dalla signora .

Più semplicemente, quindi, la lavoratrice ha compiuto un movimento del tutto subitaneo nel voltarsi, avvertendo l'iniziativa dell'anziana e ha perso l'equilibrio, cadendo.

Non si vede, in conclusione, come tale movimento compiuto in modo del tutto autonomo dall'appellata, possa essere imputato ad una condizione ambientale sfavorevole il cui controllo doveva essere assicurato dal datore di lavoro.

Manca, pertanto, la necessaria e provata deduzione circa la nocività dell'ambiente lavorativo che assicura sotto il profilo casuale una relazione tra incidente e violazione di norma prevenzionale.

6) Restano assorbiti tutti i motivi di doglianza sollevati con l'appello proposto dalla signora , come prue la questione relativa alla manleva, rispetto alla quale la terza chiamata aveva aderito alle ragioni poste dalla Fondazione a sostegno dell'appello, salvo richiamare i limiti della copertura in relazione a franchigia e massimale.

7) Posto che non è in discussione l'avvenuto pagamento in favore della ad opera della Fondazione della somma determinata dal giudice, a sua volta il destinataria del pagamento ad opera della compagnia assicuratrice, va disposta, a richiesta della compagnia assicuratrice la restituzione a carico della Fondazione delle somme, e da parte della lavoratrice in favore della Fondazione, che pure ne ha fatto esplicita domanda; in entrambi i casi gli importi vanno maggiorati degli interessi legali dal pagamento (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 12 aprile 2018, n. 9171) al saldo.

Firmato Da: ALESSIO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 443f2563cd2815aa5226171ac60fd243 - Firmato Da: PERINA LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 165a9e526330d056974bf6b895dde315

8) Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico della signora in favore della Fondazione e seguono in virtù del principio di soccombenza e si liquidano secondo il parametro di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55 nella misura indicata nel dispositivo, secondo i parametri medi della fascia di valore.

Quanto all'appello della signora nei confronti di le spese seguono la soccombenza e, atteso il valore di causa vanno pure liquidate secondo il parametro medio ex d.m. 10 marzo 2014 n.55.

Quelle tra Fondazione ed vanno compensate.

9) Per il rigetto integrale dell'appello della signora deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1- quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di competenza o per motivi relativi all'oggetto della controversia o per motivi soggettivi.

p.q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:

- accoglie l'appello di Fondazione onlus e per l'effetto rigetta la domanda proposta da in primo grado;
- rigetta l'appello di ;
- condanna Fondazione a restituire a quanto dalla stessa pagato in manleva maggiorato gli interessi dalla maturazione al saldo;

Firmato Da: ALESSIO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 443f2563cd2815aa5226171ac60fd243 - Firmato Da: PERINA LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 165a9e52633od056974bf6b895dde315

- Condanna a restituire quanto pagato da Fondazione maggiorata degli interessi legali dalla maturazione al saldo.

- Condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi in favore della Fondazione liquidate quanto al primo grado in misura pari a quanto già liquidato con la sentenza impugnata e quanto al presente grado in €.6.615,00, oltre iva, cpa e rimborso fofetario ex lege, nonché quelle di consulenza tecnia di primo grado;

- Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore di liquidate in €.3.307,00;

- Compensa nel resto le spese di lite.

Venezia, 28 giugno 2018

Il Consigliere estensore
Dott. Gianluca Alessio

Il Presidente
Dott. Luigi Perina

Firmato Da: ALESSIO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 443f2563cd2815aa5226171ac60fd243 - Firmato Da: PERINA LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 165a9e526330d056974bf6b895dde315